

Polizza Casa

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Rischi Casa



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia di tipo collettivo, abbinabile ai contratti di mutuo erogati ai clienti privati dalla Banca distributrice, tutela l'Assicurato da eventi inaspettati che possano causare danni ai propri fabbricati, nonché da eventi dannosi legati alla proprietà dei fabbricati stessi.



Che cosa è assicurato?

✓ Incendio e rischi supplementari

Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito:

- Incendio;
- Azione del fulmine;
- Esplosione e scoppio;
- Caduta aeromobili;
- Fumi, gas, vapori;
- Bang sonico;
- Urto veicoli;
- Eventi atmosferici;
- Caduta di ascensori e montacarichi;
- Atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- Guasti ai serramenti a seguito di furto o tentato furto;
- Fenomeno elettrico;
- Acqua condotta;
- Spese di ricerca e riparazione;
- Implosione;
- Spese demolizione e sgombero;
- Sovraccarico neve;
- Inondazioni, alluvioni e allagamenti.

✓ Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà del fabbricato

Indennizzo, nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

- ✗ i fabbricati censiti con categorie catastali diverse da A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A10 o C6;
- ✗ i fabbricati adibiti a Bed & Breakfast;
- ✗ i fabbricati che non presentano le caratteristiche costruttive che seguono:
 - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni causati da eruzioni vulcaniche e mareggiate, terremoto e maremoti;
- ! i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- ! i danni causati da lavori di straordinaria manutenzione;
- ! i danni da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- ! i danni causati per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;
- ! i danni causati da esercizio, nei fabbricati assicurati di industrie, commerci, arti o professioni;
- ! i danni causati da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stitilicidio od insalubrità dei fabbricati assicurati;
- ! i danni disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- ! i danni direttamente o indirettamente provocati da amianto o da materiali contenenti amianto.



Che cosa non è assicurato?

Non sono in copertura:

- ✗ le persone giuridiche;
- ✗ i fabbricati non siti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino;



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture assicurative sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Le coperture assicurative vengono prestate dietro il pagamento di un premio frazionato in base alla rateazione del mutuo cui è abbinata la polizza e deve essere corrisposto, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del mutuo, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca distributrice.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalla data indicata nel Modulo di Adesione, che coincide:

- con la data di stipula del mutuo sottoscritto; ovvero
- con il primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell'accollo come indicato dal documento di sintesi; ovvero
- con la data di adesione alla polizza, se avvenuta in corso di piano di ammortamento del mutuo.

In mancanza di disdetta da una delle parti, la copertura assicurativa termina alla data di scadenza del mutuo cui è abbinata.

La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del mutuo ipotecario.



Come posso disdire la polizza?

A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza. È inoltre possibile recedere dal contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.

Il recesso deve essere comunicato alla filiale della Banca distributrice presso cui è stata emessa la polizza oppure alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R.